Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 325 CSAT 19 del 01 marzo 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.
Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 01 marzo 2022
Presenzia alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

APPELLI

Procedimento n. 51/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Rosario Di Proietto
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

ASCD NUOVA RINASCITA PATTI (ME) Avverso l'inibizione fino al 31.12.2024 del sig. Pelleriti Nicolò.
Campionato Under 15 regionale Girone "D" Gara Gi.Fra. Milazzo–Nuova Rinascita del 06.02.2022.
C.U. n. 286/sgs 97 del 08.02.2022.

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti, in persona del suo Presidente, assistito dal proprio legale di fiducia, ha impugnato la sanzione irrogata dal GST al dirigente sig. Pelleriti Nicolò e ne chiede una rideterminazione in *"melius"* previa revoca delle sanzioni amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. sostenendo, in buona sintesi che non è vero né appare verosimile che il sig. Pelleriti abbia colpito con una testata al volto il DDG così come dallo stesso riferito nel suo rapporto.
Infatti l'arbitro avrebbe continuato a dirigere, non riferisce di avere accusato dolore né allega un certificato medico che attesti una lesione.
Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante avendone fatto tempestiva e rituale richiesta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara e il supplemento specificatamente richiesto, che ai sensi del comma dell'art.61 C.G.S. fanno piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere nel corso della gara, rileva che al 38' del 2° t. a seguito di un calcio di rigore assegnato alla Nuova Rinascita il sig. Pelleriti Nicolò, dirigente regolarmente iscritto in elenco, entrava in campo e con fare minaccioso ed aggressivo insultava il DDG e, raggiuntolo, dapprima gli si metteva faccia contro faccia e successivamente gli dava una testata colpendolo alla mandibola sinistra. Inizialmente (come riferisce nel suo supplemento) il DDG non accusava alcun dolore tant'è che decideva di continuare la direzione della gara per i pochi minuti restanti.
Peraltro una volta notificata l'espulsione il sig. Pelleriti si rifiutava di uscire dal terreno di gioco persistendo nel suo comportamento minaccioso.
Per quanto sopra riferito l'arbitro non ha ritenuto di recarsi, nell'immediato, presso alcun presidio sanitario ma solo il giorno successivo all'occorso ha accusato un dolore alla mandibola con difficoltà ad aprire la bocca.
In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento sebbene quanto rilevato correttamente dal giudice di prime cure nella fattispecie in esame si rinviene una condotta violenta caratterizzata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesione personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in una azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività nei confronti dell'ufficiale di gara (art. 35 comma 1 C.G.S.); pur tuttavia per stessa ammissione del DDG l'atto non ha prodotto ne dolore ne tantomeno alcuna lesione. Il tutto comprovato dal fatto che lo stesso ha portato a termine la gara,

ragion per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo tenendo conto ai fini della quantificazione la circostanza che il tutto è avvenuto nel corso di una gara di settore giovanile dove ai dirigenti ed ai tecnici viene richiesto un maggiore comportamento virtuoso stante il valore educativo della categoria.
Va infine rigettata la richiesta di revoca delle sanzioni amministrative avendo anche in questa circostanza ben operato il giudice di primo grado rientrando la fattispecie nell'ipotesi prevista dal comma 7 dell'art. 35 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina a tutto il 31.5.2023 l'inibizione a carico del sig. Pelleriti Nicolò e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 65,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 52/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Rosario Di Proietto - relatore
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. ROKKALIA (PA) avverso le squalifiche di Campisi Salvatore per otto gare,Capitano Davide per quattro gare e Cascino Salvatore, Soldato Gabriele per 3 gare, e Granata Giuseppe Pio per due gare.
Campionato U.17, Gir. A, gara ASD Rokkalia-Giovanile Collesano del 05/02/2022.
Comunicato Ufficiale 41 Delegazione Palermo del 10/02/2022.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame e per l'effetto dispone l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il relatore
Avv. Rosario Di Proietto

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 55/A
A.S.D. ATLETICO STELLA D'ORIENTE (PA Avverso: assegnazione gara perduta per 0–3; inibizione fino al 31/03/2022 del dirigente sig. Gargano Tommaso; squalifica fino al 31.03.2022 dell'allenatore sig. Mortillaro Nicola; inibizione fino al 10.03.2022 dei sig.ri Dalfone Christian, Sempreviva Gaspare e Gargano Giuseppe; ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Campionato Under 15 Regionale Girone "B" Gara: Atletico Stella D'Oriente–Monreale Calcio del 13.02.2022.
C.U. n. 295/sgs 101 del 15/02/2022.

Con preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi l'A.S.D. Atletico Stella D'Oriente impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede l'annullamento con conseguente ripetizione della gara sostenendo, in buona sintesi, che nessuno avrebbe toccato o minacciato il direttore di gara il quale, inopinatamente, avrebbe sospeso la gara.
La reclamante sostiene, inoltre, che il sig. Dalfone non era presente per motivi familiari e che il sig. Rera era il fotografo.

Preliminarmente il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda le sanzioni a carico dei sig.ri Dalfone Christian, Gargano Giuseppe e Sempreviva Gaspare trattandosi di sanzioni inimpugnabili ai sensi dell'art 137 comma 3 lett. b) del C.G.S.
Nel merito, letto il referto di gara e il relativo supplemento, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti dei tesserati nel corso della gara, rileva che al 20' del 1° t., a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore della Soc. Monreale, entravano sul terreno di gioco i sigg.ri Mortillaro Nicola (allenatore della Soc, Stella D'Oriente), il sig. Gargano Tommaso (Dirigente della Soc. Stella D'Oriente) nonché i 4 addetti al servizio d'ordine sigg. ri Sempreviva Gaspare, Dalfone Christian, Gargano Giuseppe e Rera Giuseppe i quali accerchiavano l'arbitro protestando veementemente per la decisione appena assunta. Nell'occorso uno degli addetti al servizio d'ordine spintonava il DDG facendolo arretrare di circa due passi; allo stesso tempo il sig. Mortillaro Nicola, puntando il dito al viso dell'arbitro lo minacciava; stesso comportamento minaccioso era tenuto dal sig. Gargano Tommaso.
L'arbitro, dopo essersi divincolato dall'accerchiamento e valutato che non ricorrevano più le condizioni per la prosecuzione della gara, si dirigeva a fatica verso gli spogliatoi ma, giuntovi nei pressi, una persona non identificata lo colpiva da tergo con un calcio al polpaccio facendogli così perdere l'equilibrio ma riuscendo ad evitare la caduta appoggiandosi al muro.
Una volta raggiunto il proprio spogliatoio il sig. Mortillaro impediva all'arbitro di chiudere la porta così da permettere al sig. Gargano Tommaso di introdursi nello spogliatoio e continuare nel suo comportamento protestatario.
E' a questo punto che il DDG cercava di prendere il proprio cellulare per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine ma il ciò gli veniva impedito ancora una volta dal Mortillaro.
Solo l'intervento dell'osservatore riusciva a riportare la calma e a consentire al DDG di lasciare l'impianto sportivo in tranquillità.
In ragione di quanto sopra il gravame deve essere respinto per quanto attiene la chiesta ripetizione della gara in quanto va condivisa la decisione del DDG di gara di sospenderne la prosecuzione per le gravi intemperanze poste in essere in suo danno dai dirigenti dell'A.S.D. Atletico Stella D'Oriente.
Parimenti va respinto il capo di gravame per quanto attiene la squalifica a carico del sig. Nicola Mortillaro in relazione ai suoi plurimi e gravi comportamenti antiregolamentari posti in danno dell'arbitro.
Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per quanto attiene l'inibizione a carico del sig. Gargano Tommaso che va rideterminata come da dispositivo nel minimo edittale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art. 36 C.G.S., così come va parzialmente accolto per quanto attiene la sanzione dell'ammenda che si ridetermina come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 15/03/2022 l'inibizione a carico del sig. Gargano Tommaso ed in € 130,00 la sanzione dell'ammenda, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti perché il reclamo risulta in parte in fondato ed in parte inammissibile.
Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 56/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Manfredi Lanza - relatore
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. ATHENA (AG), Avverso squalifica fino al 31/3/2024 a carico del calciatore sig. Ferrante Giuseppe.
Campionato Under 15 Regionale Athena – Fortitudo Bagheria del 13.2.2022
C.U. n. 295 del 15.2.2022.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Athena impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato come in epigrafe riportata sostenendo che il Ferrante, pur avendo effettivamente dato una lieve spinta all'arbitro usando toni non consoni, non avrebbe tuttavia dato una pedata allo stesso. Si chiede quindi l'annullamento della squalifica predetta poiché ritenuta fondata su fatti non verificatisi o, in subordine, l'applicazione delle meno gravi sanzioni di cui all'art. 36 lett. b) C.G.S.
In seguito all'udienza del 1/03/2022, la Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva quanto segue.
Preliminarmente, si evidenzia l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale ribadendosi che la stessa non risulta ammissibile nel giudizio di appello.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva, poi, che dal referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, nonché dalla sua successiva integrazione, si evince che al 34' del 2° t il Ferrante, mosso da ritrosia derivante da una decisione tecnica dallo stesso non gradita, spingeva leggermente sul braccio il Direttore di gara, offendendolo, e colpendolo quindi, a seguito del consequenziale provvedimento disciplinare, con un calcio, procurandogli così un «lieve dolore». Si legge quindi, nei documenti predetti, che «poiché il colpo ricevuto mi ha causato lieve dolore, ho proseguito la gara e ho deciso di non farmi refertare».
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, dovendosi affermare la sussistenza di una condotta certamente definibile come violenta posta in essere nei confronti dell'arbitro, seppur in assenza di referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, ritenendosi perciò di poter rideterminare la sanzione in anni 1, secondo quanto previsto dall'art. 35, commi 1 e 2, C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la squalifica a carico del sig. Ferrante Giuseppe al 28/2/2023 e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il relatore
Avv. Manfredi Lanza

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 58/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Manfredi Lanza - relatore
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. Agrigento Futsal (AG), Avverso le sanzioni della squalifica fino al 16/2/2024 a carico del calciatore sig .Franco Mirko e della Inibizione fino al 16/4/2022 a carico del dirigente sig. Milioto Salvatore.
Campionato calcio a 5 – Girone A, Agrigento Futsal- Atletico Nissa del 12/02/2022.

GST C.U. n. 49 del 16/02/2022.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Agrigento Futsal impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato e del direttore sportivo, ai quali è stata rispettivamente applicata:
la squalifica fino al 16/02/2024 a carico del calciatore, per aver dato un pestone all'arbitro dopo una decisione tecnica, nonché, dopo il provvedimento di espulsione, per aver dato violentemente una pedata allo stesso sul ginocchio destro provocando una lieve escoriazione;
l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 16/04/2022 a carico del direttore sportivo, sig. Milioto Salvatore, per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, reiterato dopo il provvedimento di espulsione avvenuto a fine primo tempo, continuando con tale atteggiamento anche a fine partita nonostante fosse già espulso.
Il ricorrente chiede quindi, in primis, la ripetizione della gara predetta per vizi di arbitraggio, oltre che la revoca dei provvedimenti disciplinari predetti o la rideterminazione delle sanzioni in termini più equi.
Il ricorrente ritiene, in specie, che i fatti contestati al calciatore sono inesistenti e mai accaduti, in quanto «nessun gesto rilevante e/o pedata è stata cagionata dal giocatore Franco Mirko in danno dell'arbitro», e che nel corso dell'intero incontro sono avvenuti numerosi episodi che hanno dimostrato l'iniquità del direttore di gara. Si ritiene altresì che, di conseguenza, il direttore sportivo sia stato squalificato senza alcuna valida motivazione, spinto «dai soli rancori pregressi».
In seguito all'udienza del 1/03/2022, sentiti il Presidente dell'A.S.D. Agrigento Futsal nonché il sig. Franco Mirko, la Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva quanto segue.
Preliminarmente, si sottolinea l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale ribadendosi che la stessa non risulta ammissibile nel giudizio di appello.
Per quanto attiene alla richiesta di ripetizione della gara, anch'essa deve considerarsi inammissibile in quanto non risulta prova dell'avvenuta notifica a controparte.
Relativamente, invece, alle sanzioni applicate nei confronti del calciatore e del direttore sportivo, questa Corte rileva che dal referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, nonché dalla sua successiva integrazione, si evince che il Franco, al 30' del secondo tempo, veniva espulso per aver calpestato «volontariamente e con forza» il piede destro dell'arbitro, e che al termine della gara il Franco colpiva nuovamente il Direttore di gara con una pedata all'altezza del ginocchio destro provocandogli «forte dolore».
Tale ultima condotta non sembra tuttavia aver provocato una effettiva lesione, considerando che dal referto medico del 12/02/2022, allegato agli atti, si discute espressamente di «lieve escoriazione», cui non è infatti conseguita nessuna giornata di prognosi.
Con riguardo invece alla posizione del Milioto, si evince che lo stesso «è stato espulso per avermi inveito contro con offese e frasi ingiuriose, nonostante essere espulso continuava a seguirmi quasi fino agli spogliatoi offendendomi mentre veniva tenuto a forza, per tutto il secondo tempo ha continuato a offendere pesantemente e a fine gara è entrato in campo per continuare a inveire contro la mia persona».
In ragione di quanto sopra si ritiene, da un lato, di dover confermare la sanzione addebitata al Milioto e, dall'altro, per quanto attiene alla posizione del Franco, pur dovendosi affermare la sussistenza di una condotta certamente definibile come violenta posta in essere nei confronti dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 commi 1 e 2 del C.G.S. preme rilevare l'assenza di effettiva lesione come risulta dal predetto referto, dovendosi perciò rideterminare la relativa sanzione in termini più equi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il proposto gravame rideterminando la squalifica a carico del sig. Franco Mirko al 31/3/2023 e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il relatore — Avv. Manfredi Lanza

Il Presidente — Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 59/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Salvatore Priola - relatore
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. JATO (PA) avverso squalifica del calciatore Di Lorenzo Giorgio per nove gare effettive, del calciatore Alamia Giuseppe e del calciatore Valenti Antonino per tre gare effettive e avverso l'inibizione del Presidente Terzo Filippo a svolgere ogni attività sino al 21.04.22.
Campionato di Calcio a Cinque, Serie D, Gir. "A", gara Futsal Altofonte–ASD Jato Calcio dell'11/02/2022.
Comunicato Ufficiale 43 del 17/02/2022

Con mail del 19.02.2022, il sig. Terzo Filippo, n.q. di Presidente della A.S.D. JATO, ha presentato dichiarazione contenente preannuncio di reclamo cui sono seguite motivazioni pervenute, in pari data, a mezzo pec personale del Terzo, avverso la decisione assunta dal GST a carico dello stesso e dei propri tesserati Di Lorenzo Giorgio, Alamia Giuseppe e Valenti Antonino.
In seguito all'udienza del 01.03.2022, si afferma quanto segue.
Preliminarmente ad ogni questione di merito, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il proposto reclamo è inammissibile perché il Presidente della A.S.D. JATO è stato inibito a svolgere ogni attività in ambito federale dal GST con decisione di cui al C.U. 43 del 17.02.22.
La sanzione dell'inibizione temporanea comminata al dirigente comporta, tra l'altro, il divieto per il medesimo di rappresentare la società di appartenenza e di conseguenza di espletare attività processuale nei confronti della stessa, con la conseguenza che il reclamo risulta essere privo di sottoscrizione perché sottoscritto da soggetto non legittimato ad agire in giudizio.
Sotto questo profilo, dunque, il reclamo interposto dal Presidente nell'interesse della società deve essere dichiarato inammissibile.
Per quel che concerne la singola posizione del Presidente, atteso che l'inibizione di un soggetto indubbiamente consente l'espletamento dell'attività difensiva relativamente alla propria persona, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva altresì l'inammissibilità del reclamo perché il preannuncio di reclamo risulta essere stato spedito a mezzo mail e non depositato, ai sensi dell'art. 76 co.2 CGS, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale.
L'acclarata inammissibilità del reclamo preclude qualsiasi esame del merito della questione.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00.

Il relatore — Avv. Salvatore Priola

Il Presidente — Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 60/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Rosario Di Proietto - relatore
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. FUTSAL ALTOFONTE 2021 (PA) avverso ammende di € 50 + 50,00, inibizione del dirigente Ventimiglia Luigi sino al 28/04/2022, squalifica per tre gare dei tesserati D'Elia Claudio e Tricoli Vincenzo.
Campionato di C5 serie D, girone A, gara A.S.D. Futsal Agrigento-A.S.D. Jato del 11/002/2022.
Comunicato Ufficiale 43 del 17/02/2022.

P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e, per l'effetto, dispone l'addebito del contributo alla Giustizia Sportiva pari a € 130,00, non versato.

Il relatore
Avv. Rosario Di Proietto

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 febbraio 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA